

**D.g.r. 28 gennaio 2016 - n. X/4763****Criteri e modalità per l'erogazione di contributi a grandi eventi sportivi: campionati nazionali, mondiali, europei, coppe del mondo ed eventi nazionali e internazionali che si svolgeranno sul territorio lombardo**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 1 ottobre 2014 n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impianistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna», in particolare l'art. 3, commi 1 e 2, ove è previsto che la Giunta regionale sostiene e promuove manifestazioni sportive di rilevanza regionale, nazionale e internazionale, individuando le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari, i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi;

Richiamata la dcr 24 febbraio 2015 - n. 640 «Linee guida e priorità d'intervento per la promozione della pratica motoria e dello sport in Lombardia nel triennio 2015 - 2017», in cui all'asse 1, punto 1.1 si prevede alla lettera b) di favorire e sostenere finanziariamente la realizzazione di iniziative, manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale e di grandi eventi sportivi;

Visto l'art. 6, commi 11-14, della l.r. 5 agosto 2014, n. 24 «Assesamento al bilancio 2014 - 2016 - l provvedimento di variazione con modifiche di leggi» (l.c.r. n. 47 del 29 luglio 2014), che autorizza il finanziamento di alcuni grandi eventi sportivi (campionati mondiali, europei e coppe del mondo) con svolgimento sul territorio lombardo negli anni 2014 - 2015, prevedendo che i criteri e le modalità per l'erogazione di tali contributi siano individuati con successivo provvedimento della Giunta regionale;

Richiamata la l.r. n. 43 del 30 dicembre 2015 «Legge di stabilità 2016 - 2018» che all'art. 1:

- comma 10 modifica l'art. 6 - comma 11 - della l.r. 5 agosto 2014, n. 24 già modificato dall'art 5 comma 1 della l.r. 22 del 5 agosto 2015 così come di seguito riportato: «... per il finanziamento di grandi eventi sportivi:
  - campionati nazionali, mondiali, europei, coppe del mondo ed eventi nazionali e internazionali che si svolgeranno sul territorio lombardo»;
- comma 11 individua gli eventi finanziati per un totale di € 1.030.000,00, autorizzando per l'anno 2016 l'ulteriore spesa di euro 520.000,00 a valere sulle risorse disponibili alla missione «Politiche giovanili, sport e tempo libero» programma 01 «Sport e tempo libero» - Titolo I «Spese correnti», per i finanziamenti erogabili ai grandi eventi sportivi, di cui al punto precedente;
- comma 12 stabilisce che i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 11 sono individuati con successivo provvedimento della Giunta regionale e che, unicamente per gli eventi la cui data di inizio è fissata a meno di 30 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, la domanda di contributo potrà essere presentata, in deroga alla prescrizione temporale di cui al punto 4 dell'allegato A della d.g.r. n. X/2266 del 1 agosto 2014, dopo la pubblicazione del suddetto provvedimento e comunque entro e non oltre la data di inizio dell'evento;

Visto l'art. 12, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, che dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Ritenuto pertanto necessario determinare i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi alla realizzazione dei grandi eventi sportivi in Lombardia, individuati dall'art. 1, comma 11, l.r. 30 dicembre 2015, n. 43 e, da eventuali successive leggi regionali, così come riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che i grandi eventi sportivi, in ragione della elevata partecipazione di pubblico, della presenza di campioni e testimonial, della risonanza anche mediatica, rappresentano una delle occasioni più favorevoli per promuovere la diffusione della pratica sportiva ed i valori che lo sport esprime, nonché un efficace volano per l'attrattività del territorio ospitante ed un'opportunità di sviluppo per l'economia locale;

Dato atto che gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, ammontanti a complessivi € 1.030.000,00, troveranno copertura sul capitolo di spesa

6.01.104.10611 dell'esercizio finanziario 2016 denominato «Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere internazionale»;

Visto il parere espresso dal comitato di valutazione aiuti di stato nella seduta del 18 gennaio 2016;

Considerato che i contributi alle iniziative previste dal presente provvedimento, nel caso in cui i soggetti richiedenti svolgano attività economica nell'ambito dell'iniziativa per cui è richiesto il finanziamento, saranno assegnati in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione europea del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla g.u. dell'unione europea l. 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi alla realizzazione dei grandi eventi sportivi di cui all'art 1 - comma 11 - della l.r. n. 43 del 30 dicembre 2015 e, da eventuali successive leggi regionali, di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente provvedimento ammontanti a complessivi € 1.030.000,00, trovano copertura sul capitolo di spesa 6.01.104.10611 dell'esercizio finanziario 2016 con legge di assesamento al bilancio 2015-2017 n. 22 del 5 agosto 2015 e con legge di stabilità n. 43 del 30 dicembre 2015, denominato «Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere internazionale» - missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero» - programma 01 «Sport e Tempo Libero»;

3. di prevedere che i contributi alle iniziative previste dal presente provvedimento, nel caso in cui i soggetti richiedenti svolgano attività economica nell'ambito dell'iniziativa per cui è richiesto il finanziamento, saranno assegnati in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione europea del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla g.u. dell'unione europea l. 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale web di Regione Lombardia [www.sport.regione.lombardia.it](http://www.sport.regione.lombardia.it);

5. di demandare al competente dirigente della direzione generale sport e politiche per i giovani l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione, nonché gli adempimenti di cui all'art. 26, primo comma del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

----- • -----

**CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A GRANDI EVENTI SPORTIVI: CAMPIONATI NAZIONALI, MONDIALI, EUROPEI, COPPE DEL MONDO ED EVENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI CHE SI SVOLGERANNO SUL TERRITORIO LOMBARDO**
**INDICE**

- 1) **OGGETTO E FINALITÀ**
- 2) **SOGGETTI AMMISSIBILI**
- 3) **REGIME DI AIUTO (DE MINIMIS)**
- 4) **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
- 5) **CONTRIBUTO ASSEGNABILE**
- 6) **MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI**
- 7) **SPESE AMMISSIBILI**
- 8) **RENDICONTAZIONE**
- 9) **EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**
- 10) **OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**
- 11) **DECADENZA DEL CONTRIBUTO**
- 12) **ACCERTAMENTI E CONTROLLI**
- 13) **TEMPI DI PROCEDIMENTO**
- 14) **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**1) OGGETTO E FINALITÀ**

Il presente atto definisce i criteri e le modalità per il sostegno finanziario ai "Grandi eventi sportivi", individuati dall'art. 1, comma 11 della l.r. n. 43 del 30 dicembre 2015 "Legge di stabilità 2016 - 2018" e riportati nella seguente tabella:

DISCIPLINA	EVENTO	DATA	LUOGO
<b>Pallavolo</b>	VOLLEY LAND ( Final Four Coppa Italia SuperLega Serie A1 e Finale Coppa Italia Serie A2)	6 e 7 Febbraio 2016	Milano (Forum di Assago)
<b>Ciclismo</b>	18° Trofeo Alfredo Binda UCI WOMEN'S WORLDTOUR	20 Marzo 2016	Cittiglio (VA)
<b>Canottaggio</b>	COPPA del MONDO	dal 15 al 17 Aprile 2016	Lago di Varese (VA)
<b>Canottaggio</b>	REGATA INTERNAZIONALE PARA ROWING/ QUALIFICAZIONI PARALIMPICHE/REGATA INTERNAZIONALE MASTER	DAL 21 AL 24 APRILE 2016	Lago di Varese, Gavirate(VA)
<b>Ginnastica</b>	COPPA del MONDO TRAMPOLINO ELASTICO	Dal 17 al 19 Giugno 2016	Brescia
<b>Motociclismo</b>	WORLD CHAMPIONSHIP MOTOCROSS MXGP di LOMBARDIA	25 e 26 Giugno 2016	Mantova
<b>Vela</b>	CAMPIONATO MONDIALE 420 TEAM RACE	Dal 8 al 11 Settembre 2016	Campione del Garda (BS)
<b>Golf</b>	73° OPEN D'ITALIA	Dal 15 al 18 Settembre 2016	Golf Club Milano (MB)

ed altri Grandi Eventi Sportivi che dovessero essere individuati successivamente con legge regionale.

Nello specifico, vengono definiti i requisiti dei soggetti che possono presentare domanda di contributo e delle iniziative oggetto di sostegno finanziario, le modalità per la presentazione delle domande, le spese ammissibili, le modalità e tempistiche per la presentazione della rendicontazione, i criteri di determinazione del contributo erogabile e i termini di conclusione dei procedimenti.

**2) SOGGETTI AMMISSIBILI**

Possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti organizzatori dei grandi eventi sportivi individuati dall'art. 1, comma 11 della l.r. n. 43 del 30 dicembre 2015 "Legge di stabilità 2016 - 2018" ed altri Grandi Eventi Sportivi che dovessero essere individuati successivamente con legge regionale:

- a) Federazioni sportive nazionali e internazionali, anche attraverso i rispettivi comitati regionali, singolarmente o in collaborazione con un Comitato organizzatore senza scopo di lucro appositamente costituito;
- b) Comitati organizzatori appositamente costituiti, senza scopo di lucro;
- c) Associazioni sportive dilettantistiche e Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro organizzatrici dell'evento;

- d) Altri soggetti senza scopo di lucro organizzatori dell'evento aventi nel proprio statuto/atto di costituzione come finalità l'organizzazione di eventi/manifestazioni sportive;
- e) Enti Locali anche in collaborazione con uno dei soggetti individuati ai precedenti punti.

Si precisa che, qualora l'evento sia realizzato da Federazioni Sportive in collaborazione con un Comitato Organizzatore appositamente costituito o da Enti Locali in collaborazione con uno dei soggetti indicati ai precedenti punti, beneficiario del contributo sarà unicamente il soggetto che ha presentato la domanda.

Il soggetto beneficiario potrà ricevere ulteriori contributi da altri enti pubblici e privati per la realizzazione del medesimo evento.

### 3) REGIME DI AIUTO (DE MINIMIS)

I contributi alle iniziative previste al punto 1, nel caso in cui i soggetti beneficiari svolgano attività economica nell'ambito dell'iniziativa per cui è richiesto il finanziamento, saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

Maggiori informazioni in merito ai contributi "de minimis" sono contenute nell'Allegato 1.a) del presente atto.

### 4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti richiedenti organizzatori delle iniziative indicate al punto 1, a pena di non ammissibilità, devono presentare domanda di contributo redatta su propria carta intestata, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato e indirizzata alla Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani - Struttura Sostegno e promozione del sistema sportivo - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Nei casi indicati al punto 2, lett. a) ed e) la domanda dovrà essere redatta su carta intestata del richiedente e sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, dichiarando ai sensi del dpr 445/2000 art. 47 gli elementi identificativi (denominazione, sede legale, legale rappresentante,...)dei soggetti co-organizzatori.

La domanda, debitamente sottoscritta, **ed i relativi allegati** dovranno pervenire tramite consegna a mano al protocollo generale o presso le sedi territoriali (indirizzi reperibili sul sito web regionale) oppure via PEC, all'indirizzo [sport@pec.regione.lombardia.it](mailto:sport@pec.regione.lombardia.it), almeno **20 giorni** prima della data di inizio dell'evento al quale si riferisce.

Per le Pubbliche Amministrazioni, così come previsto dal codice dell'amministrazione digitale vigente (art. 47 d.lgs. 82/2005) vige l'obbligo di trasmettere esclusivamente via PEC la domanda e i relativi allegati, sottoscritti con firma elettronica o digitale (**tramite CRS/CNS**).

Per gli eventi la cui data di inizio è fissata a meno di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, la domanda di contributo potrà essere presentata, in deroga alla prescrizione temporale di cui sopra, dopo l'approvazione del presente provvedimento e comunque entro e non oltre la data di inizio dell'evento. Anche nel caso di eventi che dovessero essere individuati successivamente con legge regionale, qualora la data di inizio fosse fissata a meno di **20 giorni** dalla data di pubblicazione della legge medesima, la domanda di contributo potrà essere presentata entro e non oltre la data di inizio dell'evento.

I soggetti richiedenti non esenti dall'obbligo di bollo, dovranno assolvere a tale dovere ed apporre alla domanda una marca da bollo da 16,00€ ai sensi del dpr 642 del 26 ottobre 1972 il cui valore dovrà essere automaticamente adeguato alle eventuali successive disposizioni di legge, **ovvero inserire nella domanda numero identificativo e data della marca da bollo, se la domanda è presentata tramite PEC.**

La domanda di contributo dovrà, in ogni caso, contenere i seguenti allegati e dichiarazioni ai sensi del dpr 445/2000, art. 47:

- dichiarazione del soggetto richiedente di essere organizzatore dell'evento;
- descrizione dettagliata dell'evento, con l'indicazione del luogo, della data di inizio e conclusione dello stesso;
- nei casi di domanda presentata da Federazione Sportiva in collaborazione con un Comitato appositamente costituito o da Enti Locali in collaborazione con uno degli altri soggetti individuati al precedente punto 2, è necessario che siano specificate in domanda le modalità di gestione delle spese e dei pagamenti, precisando chi sosterrà le spese e chi risulterà intestatario delle fatture;
- solo per soggetti richiedenti che svolgano attività economica nell'ambito dell'iniziativa per cui è richiesto il finanziamento: richiesta di contributo in regime di "de minimis" e dichiarazione circa eventuali altri aiuti "de minimis" ottenuti nei tre esercizi finanziari precedenti, utilizzando il modello disponibile sul sito [www.sport.regione.lombardia.it](http://www.sport.regione.lombardia.it);
- copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità;
- copia dello Statuto/atto costitutivo (obbligatorio solo per i Comitati Organizzatori e per gli altri soggetti senza scopo di lucro aventi come finalità l'organizzazione di eventi/manifestazioni sportive) se non già agli atti degli uffici regionali o se dall'ultima presentazione sono intervenute modifiche.

### 5) CONTRIBUTO ASSEGNABILE

L'entità massima del contributo assegnabile è determinata dall'art. 1, comma 11 della l.r. n. 43 del 30 dicembre 2015 "Legge di stabilità 2016 - 2018", nella misura di seguito riportata:

DISCIPLINA	EVENTO	CONTRIBUTO RL
Pallavolo	VOLLEY LAND ( Final Four Coppa Italia SuperLega Serie A1 e Finale Coppa Italia Serie A2)	40.000
Ciclismo	18° Trofeo Alfredo Binda UCI WOMEN'S WORLDTOUR	20.000
Canottaggio	COPPA del MONDO	550.000
Canottaggio	REGATA INTERNAZIONALE PARA ROWING/QUALIFICAZIONI PARALIMPICHE/REGATA INTERNAZIONALE MASTER	15.000
Ginnastica	COPPA del MONDO TRAMPOLINO ELASTICO	20.000

Serie Ordinaria n. 5 - Giovedì 04 febbraio 2016

DISCIPLINA	EVENTO	CONTRIBUTO RL
<b>Motociclismo</b>	WORLD CHAMPIONSHIP MOTOCROSS MXGP di LOMBARDIA	60.000
<b>Vela</b>	CAMPIONATO MONDIALE 420 TEAM RACE	25.000
<b>Golf</b>	73° OPEN D'ITALIA	300.000

e da eventuali successive leggi regionali che dovessero individuare altri Grandi Eventi Sportivi ed i relativi importi.

Fino alla concorrenza massima degli importi sopra indicati, il contributo erogabile non potrà essere superiore al disavanzo risultante dalla differenza tra i costi totali ed le entrate totali dell'evento (al netto del contributo regionale).

Il contributo erogabile sarà inoltre calcolato sulla base delle voci di spesa ammissibili indicate al punto 7, così come risultanti da regolare documentazione di rendicontazione. Nel caso in cui la somma di tali voci di spesa risulti inferiore al disavanzo, l'entità effettiva del contributo sarà pari all'importo totale delle spese ammissibili presentate.

Nel caso in cui il richiedente svolga attività economica (vedasi all. 1.a), la determinazione del contributo effettivamente spettante sarà effettuata anche in applicazione del Regolamento (UE) della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 n. 1407/2013 ("de minimis"), che prevede che l'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro.

## 6) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

A seguito dell'istruttoria delle domande regolarmente pervenute, effettuata dalla Struttura competente della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani, con provvedimento dirigenziale verrà assegnato il contributo determinato alla luce dei criteri indicati al punto 5.

Dei provvedimenti di assegnazione verrà data comunicazione per iscritto ai soggetti richiedenti.

## 7) SPESE AMMISSIBILI

In relazione a quanto indicato al punto 5 e al punto 9 del presente atto, sono considerate ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spese:

- a) affitto e allestimento di locali, impianti o strutture;
- b) noleggio di attrezzature, strumentazioni e automezzi;
- c) pubblicità, comunicazione, creazione e gestione sito web dell'iniziativa;
- d) compensi e/o rimborsi forfettari per istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, speakers e altro personale. Nella tipologia di spesa "altro personale" rientrano anche eventuali costi per personale con rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, strettamente connessi e pertinenti alla realizzazione dell'evento, riferiti alle ore di lavoro straordinario riconosciute con riferimento al normale costo orario, rendicontando tali spese secondo le modalità previste al successivo punto 8. La quantificazione del costo per il lavoro straordinario sarà quindi calcolata moltiplicando il n. ore per il normale costo orario, sulla base della documentazione di cui al punto 8.
- e) rimborsi per viaggi sul territorio nazionale per l'organizzazione e la promozione dell'evento sportivo sostenuti dai soggetti direttamente coinvolti nell'organizzazione dell'evento e per il personale di cui al precedente punto d);
- f) ospitalità atleti, accompagnatori ed organizzatori (viaggio, vitto e alloggio);
- g) rinfreschi organizzati per la presentazione dell'evento e ristoranti allestiti nel corso della manifestazione;
- h) assistenza sanitaria (servizi di ambulanza, materiale di pronto soccorso, medici e personale sanitario);
- i) servizi assicurativi stipulati ai fini della manifestazione, purché tale finalità sia esplicitata nell'oggetto della polizza;
- j) imposte, tasse, tasse federali, fee, diritti d'autore (SIAE);
- k) coppe, medaglie e gadget per atleti e partecipanti;
- l) acquisto articoli e materiali sportivi utilizzabili esclusivamente per l'iniziativa;
- m) spese di partecipazione/iscrizione alle gare
- n) spese generali, in particolare: utenze (luce, acqua, telefono), materiali di cancelleria, materiali di consumo, spese di pulizia, spese postali, fino alla concorrenza massima del 5% rispetto al totale di tutte le altre voci di spesa ammissibili;

## 8) RENDICONTAZIONE

Entro **60 giorni** dalla conclusione dell'evento, il soggetto beneficiario del contributo dovrà trasmettere la rendicontazione finale con lettera accompagnatoria redatta su propria carta intestata, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato e indirizzata alla Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani - Struttura Sostegno e promozione del sistema sportivo - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano tramite consegna a mano al protocollo generale o presso le sedi territoriali (indirizzi reperibili sul sito web regionale) oppure via PEC all'indirizzo [sport@pec.regione.lombardia.it](mailto:sport@pec.regione.lombardia.it).

Le Pubbliche Amministrazioni dovranno seguire le modalità già indicate al punto 4, pertanto dovranno trasmettere la rendicontazione esclusivamente via PEC, sottoscrivendo lettera accompagnatoria ed i relativi allegati con firma elettronica o digitale (tramite CRS/CNS).

La rendicontazione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere la seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva degli esiti dell'iniziativa;
- b) indicazione del costo totale effettivamente sostenuto per la realizzazione dell'evento, riportando ogni singola spesa sostenuta sul modello di rendicontazione disponibile sul sito [www.sport.regione.lombardia.it](http://www.sport.regione.lombardia.it);
- c) elenco dettagliato delle entrate accertate relative all'evento utilizzando il modello disponibile sul sito [www.sport.regione.lombardia.it](http://www.sport.regione.lombardia.it);
- d) copia della documentazione contabile di spesa, fiscalmente regolare (fatture, ricevute fiscali ecc.), relativa a tutti i costi so-

stenuti per la realizzazione dell'evento; nel caso vengano rendicontate spese riferite a personale dipendente impiegato nelle attività di realizzazione dell'evento, dovranno essere prodotte buste paga attinenti al periodo di attività per lo svolgimento dell'evento stesso. Per questa fattispecie di spesa dovranno essere prodotti:

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, in data antecedente alla realizzazione dell'evento, di assegnazione di incarico di attività e riportante il nominativo della/e persone incaricate, la qualifica, il tipo di contratto, il costo orario previsto dal contratto di lavoro, il numero di ore settimanali contrattuali, l'incarico attribuito per la realizzazione dell'evento, le attività e le ore da dedicare, come da modello disponibile sul sito [www.sport.regione.lombardia.it](http://www.sport.regione.lombardia.it);
  - time sheet - report di attività, sottoscritto dal dipendente incaricato e dal responsabile, contenuto nel modello da allegare alla rendicontazione disponibile sul sito [www.sport.regione.lombardia.it](http://www.sport.regione.lombardia.it). Si precisa che il monte ore rendicontato con la scheda attività non potrà essere superiore a quello indicato nella dichiarazione di incarico attività.
- e) copia dei documenti attestanti le entrate indicate;
- f) copia del materiale di comunicazione prodotto.

Le spese rendicontate saranno riconosciute valide solo se:

- strettamente e chiaramente correlate all'organizzazione ed allo svolgimento dell'evento finanziato;
- comprovate attraverso documenti fiscali;
- quietanzati;
- intestati al soggetto beneficiario del contributo o, nel caso di cui al punto 2, lettere a) ed e), intestati anche ai soggetti co-organizzatori che hanno sostenuto le spese per la realizzazione dell'evento;
- recanti obbligatoriamente nella causale la descrizione dell'evento finanziato e il relativo periodo di riferimento.

Saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti effettuati per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3, comma 1 e 3 e successive modificazioni).

L'importo delle spese ammissibili dovrà essere esposto al netto dell'IVA, qualora la stessa possa essere recuperata, o al lordo dell'IVA, qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario.

#### **Non saranno accettati in nessun caso:**

- i pagamenti in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore (es. permuta con altri beni, lavori, forniture, servizi, etc.);
- qualsiasi forma di auto fatturazione.

### **9) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Fino alla concorrenza massima degli importi determinati per gli eventi individuati dall'art. 1, comma 11 della l.r.n. 43 del 30 dicembre 2015 "Legge di stabilità 2016 - 2018" e per gli eventi individuati con successiva legge regionale, il contributo finale verrà erogato in misura non superiore all'effettiva differenza tra costi totali ed entrate totali dell'evento, al netto del contributo regionale (disavanzo), così come risultante dalla rendicontazione e comunque per un importo non superiore al totale delle spese ammissibili, indicate al punto 7, effettivamente sostenute e risultanti dalla rendicontazione presentata.

Su richiesta del soggetto beneficiario, il contributo potrà essere erogato anche in due tranches, di cui la prima per un importo pari alla quota massima del 30% del contributo assegnato, a titolo di anticipazione, su specifica richiesta da presentarsi in fase di domanda; la seconda a saldo ad evento realizzato e a fronte della rendicontazione.

Qualora in fase di rendicontazione finale il contributo effettivamente erogabile risultasse di importo inferiore al valore eventualmente percepito a titolo di anticipazione, il soggetto beneficiario sarà tenuto a restituire la differenza, maggiorata degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione.

Il Dirigente competente della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani provvederà alla liquidazione finale del contributo, previa verifica di tutta la documentazione di spesa presentata secondo quanto indicato al punto 8.

### **10) OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- a) realizzare l'evento secondo i tempi, le modalità organizzative e i contenuti dichiarati nella richiesta di contributo;
- b) esporre il logo regionale su tutti i materiali e strumenti di comunicazione, previa approvazione da parte di Regione Lombardia;
- c) trasmettere nei termini previsti la documentazione di rendicontazione;
- d) conservare gli originali della documentazione di spesa e di entrata per almeno tre anni;
- e) segnalare tempestivamente all'amministrazione regionale eventuali variazioni delle coordinate bancarie, della denominazione sociale, del legale rappresentante.

### **11) DECADENZA DEL CONTRIBUTO**

Il Dirigente competente di Regione Lombardia provvederà a dichiarare la decadenza del contributo concesso nei seguenti casi:

- a) rilascio di dichiarazioni mendaci;
- b) mancata realizzazione dell'iniziativa;
- c) gravi inadempimenti agli obblighi posti a carico del beneficiario;
- d) mancata presentazione della documentazione di rendicontazione entro i termini e con le modalità stabilite;
- e) non veridicità della documentazione prodotta in fase di rendicontazione;
- f) mancata esibizione, in fase di eventuale controllo, degli originali dei documenti di spesa e di entrata prodotti in fase di rendicontazione e della documentazione attestante il pagamento delle spese rendicontate;
- g) assenza assoluta di spesa o di disavanzo.

Serie Ordinaria n. 5 - Giovedì 04 febbraio 2016

Qualora la dichiarazione di decadenza avvenga in data successiva all'erogazione del contributo, il beneficiario dovrà restituire l'importo percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione.

## 12) ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Regione Lombardia si riserva il diritto di verificare, anche attraverso specifici controlli presso la sede del soggetto beneficiario e nei luoghi in cui si svolge l'iniziativa, lo svolgimento delle azioni previste, la conformità delle dichiarazioni rese dal rappresentante legale del soggetto beneficiario del contributo e in particolare i giustificativi di spesa e di entrata presentati in sede di rendicontazione.

Il beneficiario è tenuto a consentire le procedure di controllo, ad esibire gli originali della documentazione prodotta in fase di rendicontazione e degli strumenti di pagamento delle spese effettivamente sostenute e delle entrate, pena revoca del contributo e conseguente restituzione della somma ricevuta, maggiorata degli interessi legali.

## 13) TEMPI DI PROCEDIMENTO

I procedimenti amministrativi attuativi dei presenti criteri di erogazione del contributo saranno conclusi entro i seguenti termini:

FASE	TERMINI
APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORIA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO	ENTRO 20 GIORNI dalla domanda di contributo
LIQUIDAZIONE DELL'EVENTUALE ANTICIPAZIONE	ENTRO 10 GIORNI dalla data di approvazione degli esiti istruttoria
PRESENTAZIONE RENDICONTAZIONE	ENTRO 60 GIORNI dalla conclusione dell'evento
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	ENTRO 60 GIORNI dalla presentazione della rendicontazione

È fatta salva la sospensione dei termini in caso di necessità di acquisire chiarimenti o integrazioni.

## 14) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento per l'erogazione dei contributi di cui al presente atto e delle procedure ad essa conseguenti è il dirigente pro-tempore della Struttura Sostegno e Promozione del Sistema sportivo - Unità Organizzativa Sport, Direzione Generale Sport e Politiche per Giovani - Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano.

**ALLEGATO 1.a) - INFORMATIVA SUI CONTRIBUTI "DE MINIMIS"****(ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013)**

Come indicato al paragrafo 6 del bando, i contributi, nel caso in cui i beneficiari svolgano attività economica per la parte per cui ricevono il finanziamento, saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

La modulistica da produrre per la concessione degli aiuti "de minimis" a carico dei beneficiari che svolgono attività economica sarà sul sito

[www.sport.regione.lombardia.it](http://www.sport.regione.lombardia.it)

**IMPORTANTE:** in diritto UE si considera "impresa" qualsiasi soggetto, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, inclusi in particolare quei soggetti che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente o parzialmente un'attività economica; anche le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico possono astrattamente svolgere attività economica e per quella parte di attività economica sono considerate in senso UE.

Il concetto di impresa quindi non ha un impatto soggettivo e non dipende né dalla natura giuridica, né dall'esistenza o meno di scopo di lucro, invece va considerato l'ambito oggettivo di attività intrapresa sul mercato dal soggetto. Se quindi il soggetto beneficiario di misure di intervento presenta le caratteristiche di cui sopra, si ha la necessità di verificare se e come applicare la disciplina relativa agli aiuti di stato (in concomitanza degli altri elementi dell'aiuto). Per tale motivo è richiesta la compilazione dell'apposita modulistica.

Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti (soglia di 200.000 euro o di 100.000 euro, tenuto conto del cumulo con altri "de minimis" - SIEG pesca/acquacoltura, agricoltura), nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

L'apposita modulistica deve pertanto essere utilizzata per acquisire le informazioni autocertificate dai soggetti beneficiari ai sensi dell'art. 47 dl D.P.R. 445/2000.

**Campo di applicazione**

Il Regolamento n. 1407/2013 si applica agli aiuti concessi alle "imprese", nell'accezione di cui sopra, nel rispetto della definizione di "impresa unica".

L'**articolo 2** (Definizioni) del Regolamento 1407/2013 definisce «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle richiamate relazioni per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

**Soglia massima degli aiuti concedibili**

Con riferimento alla soglia massima degli aiuti concedibili ai sensi dell'art. 3 del Reg. 1407/2013, si precisa quanto segue.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Non potranno essere concesse nuove misure di "de minimis" nel caso di **superamento di tale soglia**.

**Criteri di cumulo**

Il cumulo avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013) della Commissione Europea del 18 dicembre 2013.

**Il legale rappresentante di ogni soggetto (inteso come impresa) candidato** a ricevere un aiuto in regime "de minimis" è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione - rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 - che attesti l'ammontare degli aiuti "de minimis" ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

**Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se**, sommato a quelli già ottenuti nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere **confermata - o aggiornata - con riferimento al momento della concessione**.